

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4106 del 09/08/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta ROMANELLI MASSIMO per impianto ubicato in Via provinciale n. 161, Comune di VALSAMOGGIA (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4293 del 09/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove AGOSTO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta ROMANELLI MASSIMO per impianto ubicato in Via provinciale n. 161, Comune di VALSAMOGGIA (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta ROMANELLI MASSIMO per l'impianto, destinato ad attività di DISTRIBUTORE DI CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO, ubicato in Via provinciale n. 161, Comune di VALSAMOGGIA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Prima Pioggia e Acque Industriali (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;
5. Obbliga la ditta ROMANELLI MASSIMO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta ROMANELLI MASSIMO, C.F. RMNMSM81R24A726T, P.IVA 03707161208, con sede legale a VALSAMOGGIA, in VIA CAMPANINO 243/C, per l'impianto sito a VALSAMOGGIA (BO), in Via provinciale n. 161, ha presentato, nella persona di MARCO TOSI, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. VALSAMOGGIA in data 25/06/2018 al Prot.n. 31434, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Prima Pioggia e Acque Industriali (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. VALSAMOGGIA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 04-07-2018 al Prot. n. PGBO_2018_15633, Pratica SINADOC 21607/2018, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di VALSAMOGGIA, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Parere in merito alla matrice Acustica del Comune di VALSAMOGGIA (PGBO_2018_18306 del 07-08-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di VALSAMOGGIA (PGBO_2018_18306 del 07-08-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PGBO_2018_16917 del 19-07-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

- Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Prima Pioggia e Acque Industriali (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00
- Allegato B-Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 08/08/2018

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
ARPAE-SAC
Dott. Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta ROMANELLI MASSIMO, ubicato in Via provinciale n. 161, Comune di VALSAMOGGIA (BO).

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Prima Pioggia - Scarico di Acque Industriali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di VALSAMOGGIA (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e Acque Prima Pioggia provenienti da piazzale distributore, recapitante in Pubblica Fognatura;
- Scarico formato da Acque Industriali provenienti da autolavaggio manuale, recapitante in Pubblica Fognatura

Altri Scarichi

Sono presenti scarichi di Acque meteoriche provenienti dai coperti e Acque di seconda pioggia dichiarate non contaminate direttamente in fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di VALSAMOGGIA con parere favorevole PGBO_2018_18306 del 07-08-2018, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PGBO_2018_16917 del 19-07-2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

NOTE:

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Sinadoc n. 21607/2018

Documento redatto in data 08/08/2018



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente
Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE
**SUAP Associato per i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro**
c/o Municipio di Crespellano
Piazza Berozzi n. 3
40053 VALSAMOGGIA
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE
A.R.P.A.E – SAC di Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

Invio tramite PEC

e p.c. SPETT.LE
A.R.P.A.E – SAC di Bologna
Unità Siti Contaminati
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale
Richiedente **ROMANELLI MASSIMO** (Pratica Suap n. 1299/18) per attività di
“*distributore di carburanti per autotrazione con piazzola di lavaggio auto manuale*” -
Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Provinciale 171 - Località
Crespellano. Trasmissione di parere.

Vista la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 33792 del 04/07/2018, da parte del
SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Visto il parere di Hera spa prot. 68386 del 19/07/2018, pervenuto al prot. n. 36994 del 20/07/2018;

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **ROMANELLI MASSIMO** per la matrice “*Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche di prima pioggia*” relativamente alla **attività di “distributore di carburanti per autotrazione con piazzola di lavaggio auto manuale”** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Provinciale 171 – Località Crespellano;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi, come visibile dal sopra citato prot. n. 33792 del 04/07/2018, non è stato necessario chiedere il corrispondente inquadramento urbanistico al Servizio Urbanistica;

b) la matrice impatto acustico

si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico; Ciononostante, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente:

- nella Classe IV “aree di intensa attività umana”;
- in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);
- in fascia di pertinenza acustica da ferrovie esistenti con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h (D.P.R. 18/11/1998 n. 459);

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

relativamente agli scarichi fognari in pubblica fognatura, si prende atto di quanto indicato nel parere di Hera spa prot. 68386 del 19/07/2018, pervenuto al prot. n. 36994 del 20/07/2018;

Preso atto della comunicazione pervenuta con prot. 35566 del 13/07/2018 da parte di ARPAE – Unità Siti Contaminati - riferita all'emanazione del provvedimento di **Approvazione** del Progetto Unico di Bonifica adottato con Determina Dirigenziale n. 3487 del 09/07/2018 e relativo alla Pratica Sinadoc 17271/2017 - Procedura: EG ITALIA SRL (ex ESSO) - SITO: Punto Vendita n. 3943 EG ITALIA SRL (ex ESSO) ubicato in località Pragatto di Crespellano, Valsamoggia;

Tenuto conto di quanto sopra citato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **ROMANELLI MASSIMO** per la matrice “*Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche di prima pioggia*” relativamente alla **attività di “distributore di carburanti per autotrazione con piazzola di lavaggio auto manuale”** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Provinciale 171 – Località Crespellano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale” vincolato alle seguenti prescrizioni:

• **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Preso atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico, si esprime parere favorevole al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale”, con le seguenti prescrizioni:

1) i **livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe IV "aree di intensa attività umana" per tutto l'impianto in quanto interamente ricadente in tale classificazione e (oltre a questi limiti)

2) per tutto l'impianto, poiché interamente ricadente anche in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142) ed in fascia di pertinenza acustica da ferrovie esistenti con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h (D.P.R. 18/11/1998 n. 459), i **livelli di rumorosità** dovranno rispettare anche i limiti fissati per tali fasce di pertinenza, qualora più restrittivi di quelli previsti per la sopra citata Classe IV;

• **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi, come visibile dal sopra citato prot. n. 33792 del 04/07/2018, non è stato necessario chiedere il corrispondente inquadramento urbanistico al Servizio Urbanistica;

• **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

1. vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, industriali, meteoriche di prima pioggia, così come identificate in premessa;

2. le acque reflue di tipologia industriale e le acque meteoriche di prima pioggia dovranno rispettare nei punti di scarico, identificati S1 e S2, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

3. lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;

4. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

5. i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

6. la Ditta ROMANELLI MASSIMO, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;

7. le acque reflue di tipologia industriale e le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere opportunamente quantificate;

8. documentazione fotografica e ubicazione dei sistemi di intercettazione degli scarichi e dei sistemi di misura delle acque scaricate in fognatura, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), insieme con pianta e sezione dei pozzetti di ispezione e prelievo;

9. i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

10. i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

11. adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;

12. l'Ente gestore(Hera SpA), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

13. la Ditta ROMANELLI MASSIMO è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;

14. il Titolare della ditta ROMANELLI MASSIMO è tenuto a presentare all'Ente gestore (Hera SpA) "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;

15. l'Ente gestore (Hera SpA) ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

16. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

17. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'ARPA-SAC di Bologna, al Comune di Valsamoggia, all'Hera SpA ed all'ARPAE-ST - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Da ultimo si precisa che il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Il presente parere è rilasciato anche fatto salvo, compatibilmente e subordinatamente a quanto previsto dal Progetto Unico di Bonifica Approvato con Determina Dirigenziale n. 3487 del 09/07/2018 e relativo alla Pratica Sinadoc 17271/2017 - Procedura: EG ITALIA SRL (ex ESSO) - SITO: Punto Vendita n. 3943 EG ITALIA SRL (ex ESSO) ubicato in località Pragatto di Crespellano, Valsamoggia – rispetto al quale pertanto non dovranno emergere incongruenze, incompatibilità e/o altri elementi ostativi al rilascio dell'AUA.

Sono inoltre fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA ed i diritti dei terzi.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 19 luglio 2018
Prot. n. 68386

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 05-07-2018 Num. prot.: 0063791
PA&S numero 79/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Romanelli Massimo"- Distributore carburanti con lavaggio auto manuale sito in Via Provinciale n.161 Località Pragatto di Crespellano – Comune di Valsamoggia (BO).

*SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro: **Pratica n.1299/18**
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche di prima pioggia.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Romanelli Massimo in qualità di rappresentante legale/titolare della omonima Ditta "**ROMANELLI MASSIMO**" codice fiscale / p. IVA RMNMSM81R24A726T / 03707161208 con sede legale in Valsamoggia (BO) Località Castello di Serravalle Via Campanino n.243/C inerente il distributore carburanti per autotrazione con piazzola lavaggio auto manuale sito in VIA PROVINCIALE n.161 Loc. Pragatto di Crespellano - Comune di Valsamoggia (BO);

verificato dalla documentazione pervenuta che:

- l'impianto/attività è in possesso di Autorizzazione allo scarico n.32/04 rilasciata dal Comune di Crespellano con Prot. 17292 del 08/08/2005 alla Ditta "Ieva Massimiliano & C. Snc", precedente gestore;
- la Ditta "Romanelli Massimo", nuovo gestore, dichiara il proseguimento dell'attività senza modifiche;
- l'area, oggetto di cessione da "Esso Italiana Srl" a "EG Italia SpA", ha una superficie totale S=2040 mq circa, di cui S scolante= 1640 mq circa, e comprende il fabbricato gestore (servizi igienici, magazzino, ecc.), le isole con distributore carburanti, una piazzola per il lavaggio auto manuale;
- le acque meteoriche provenienti dalle coperture e le acque di seconda pioggia, dichiarate non contaminate, sono recapitate direttamente nella fognatura pubblica;
- le acque reflue di natura domestica, provenienti dai servizi igienici del fabbricato, sono convogliate in fossa biologica prima della miscelazione con le acque meteoriche raccolte nella vasca di prima pioggia e sottoposte a sedimentazione/disoleazione (Punto di Scarico S1);

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Piazza Berozzi 3
40053 - LOCALITA' CREPELLANO
VALSAMOGGIA BO

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

- le acque reflue di natura industriale provenienti dalla piazzola di lavaggio auto manuale sono immesse in un sistema di trattamento costituito da sedimentazione fanghi / disoleazione / filtro in spugna di poliuretano (Punto di Scarico S2);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, industriali, meteoriche di prima pioggia, così come identificate in premessa;
- le acque reflue di tipologia industriale e le acque meteoriche di prima pioggia dovranno rispettare nei punti di scarico, identificati S1 e S2, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- le acque reflue di tipologia industriale e le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere opportunamente quantificate;
- documentazione fotografica e ubicazione dei sistemi di intercettazione degli scarichi e dei sistemi di misura delle acque scaricate in fognatura, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), insieme con pianta e sezione dei pozzetti di ispezione e prelievo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta ROMANELLI MASSIMO, ubicato in Via provinciale n. 161, Comune di VALSAMOGGIA (BO).

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di VALSAMOGGIA per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 07-08-2018 con prot. PGBO_2018_18306 ;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite dal Comune di VALSAMOGGIA con nulla osta prot. PGBO_2018_18306 del 07-08-2018:
 - a) i livelli di rumorosità generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe IV "aree di intensa attività umana" per tutto l'impianto in quanto interamente ricadente in tale classificazione e (oltre a questi limiti)
 - b) per tutto l'impianto, poiché interamente ricadente anche in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142) ed in fascia di pertinenza acustica da ferrovie esistenti con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h (D.P.R. 18/11/1998 n. 459), i livelli di rumorosità dovranno rispettare anche i limiti fissati per tali fasce di pertinenza, qualora più restrittivi di quelli previsti per la sopra citata Classe IV;

Sinadoc n. 21607/2018

Documento redatto in data 08/08/2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.